

Allegato "A" al repertorio n. 27645/21159

Statuto dell'Associazione

"VIDA - AMICI DI COCO CANO APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. - c.d. "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di promozione sociale denominata **"VIDA AMICI DI COCO CANO APS"**, abbreviabile anche in **"VIDA APS"**.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vigone (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 17, comma 1, del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali, le Istituzioni culturali, educative e scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le Università, nonché con altri Enti, di natura sia pubblica che privata, aventi lo scopo di sostenere le attività di interesse generale sviluppate dall'Associazione.

2. L'Associazione ha finalità di natura solidaristica, di inclusione sociale, di tutela dei diritti umani, civili e sociali, di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché di natura culturale-educativa, finalizzate in modo precipuo ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'associazione si prefigge di perseguire le proprie finalità mediante le seguenti azioni:

- promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare paesaggio locale;
- sostenere e promuovere l'integrazione e l'inclusione dei migranti, quali soggetti portatori di diritti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni allo scopo

promosse;

- prevedere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale locale e del paesaggio;
- prevedere interventi riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- organizzare e gestire manifestazioni ed eventi culturali, mostre e attività educative al fine di sostenere la diffusione dell'arte, della musica, della lettura e delle attività ricreative di interesse sociale;
- organizzare e gestire attività turistiche e promozione del territorio;
- organizzare e gestire attività ludico-sportive;
- organizzare e gestire raccolta fondi a scopi benefici compreso la cessione gratuita di alimenti e/o prodotti/attrezzature.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- promozione della cultura della legalità e della tutela dei diritti umani, civili e sociali (art. 5, comma 1, lettere v e w del D.Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (art.5, comma 1, lettera u del D.Lgs. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5, comma 1, lettera r del D.Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art.5, comma 1, lettera f del D.Lgs. 117/2017), anche mediante riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (art.5, comma 1, lettera z del D.Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta delle risorse naturali (art.5, comma 1, lettera e del D.Lgs. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del D.,Lgs. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l del

D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art.5, comma 1, lettera i del D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5, comma 1, lettera t del D.Lgs. 117/2017);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (art.5, comma 1, lettera k del D.Lgs. 117/2017).

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea degli associati. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

7. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche. Bilancio.

1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie e sono costituiti da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche, enti e soggetti privati;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'associazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o europei;
- eventuali finanziamenti e contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e contributi europei, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- eredità, donazioni, lasciti e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi da attività di crowdfunding finalizzate al sostegno di specifici progetti ed iniziative di natura sociale;
- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige

il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

5. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

8. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

9. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 5

Associati

1. L'Associazione deve rispettare il disposto di cui al comma 1 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017.

2. Il numero degli associati dell'Associazione è illimitato. Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche, che altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che

condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

3. Il ricorso all'assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. La qualifica di associato è intrasmissibile.

6. La qualifica di associato si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un associato viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni dal

sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;

- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati minorenni, in sede di partecipazione alle riunioni assembleari o comunque associative, debbono essere rappresentati ex lege dal responsabile genitoriale.

3. Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. Gli associati devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota

associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione.

Art. 10

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. 7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 11

Assemblea Ordinaria degli associati

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, che può anche essere monocratico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- può nominare eventuali soci onorari dell'Associazione, nonché un Presidente onorario, scelti tra persone che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo delle finalità associative; in ogni caso i soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri di tutti i soci e l'eventuale presidente onorario non ha funzioni di gestione diretta o di rappresentanza legale dell'Associazione, ma soltanto funzione consultiva e propositiva in merito ai progetti ed allo sviluppo dell'Associazione.
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria degli associati approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, in proprio o per delega, di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, e con decisione deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 membri, che rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti, nel relativo ordine di preferenza. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i nuovi membri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'assemblea viene convocata con urgenza e provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea viene convocata con la massima urgenza e provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli

associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- nomina il Comitato Scientifico dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno ogni quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il

Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente.

3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 1

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, se nominato al superamento dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 o per scelta volontaria dell'Associazione, viene nominato dall'Assemblea e può essere monocratico.

2. I membri dell'Organo di controllo devono essere nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, facoltativamente nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compreso il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, di cui possono far parte anche esperti non soci, dura in carica tre esercizi ed ha una funzione consultiva e propositiva in merito alla definizione e realizzazione concreta di programmi e progetti che l'Associazione intenda promuovere.

Art. 17

Scioglimento dell'Associazione

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18

Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione e salvo il caso di competenza inderogabile del Giudice Ordinario, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e relativi decreti attuativi, della legislazione nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Eugenio FERRERO

GILLINO Bruno

FAUDONE Tiziana Caterina

CAPPA Flavio

FISSORE Gabriella

GROSSO Davide

Gian Luca Maria GOBBI

Marcello REBUFFO

[illegible]